Scientifica

Giurisprudenza romana nei papiri
Tracce per una ricerca

a cura di

Dario Mantovani, Serena Ammirati

PaviaUniversityPress

Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca / a cura di Dario Mantovani, Serena Ammirati. - Pavia : Pavia University Press, 2018. – [VIII], 194 p. ; 24 cm.
(Scientifica. Miscellanee scientifiche)

http://archivio.paviauniversitypress.it/oa/9788869520846.pdf

ISBN 9788869520839 (brossura)
ISBN 9788869520846 (ebook PDF)

© 2018 Pavia University Press – Pavia
ISBN: 978-88-6952-084-6

Nella sezione *Scientifica* Pavia University Press pubblica esclusivamente testi scientifici valutati e approvati dal Comitato scientifico-editoriale.

UPI UNIVERSITY PRESS ITALIANE
Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI
Peer reviewed work in compliance with UPI protocol

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

I curatori sono a disposizione degli aventi diritti con cui non abbiano potuto comunicare per eventuali omissioni o inesattezze.

In copertina: *Ara degli Scribi*, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo Nazionale Romano

Prima edizione: luglio 2018

Pavia University Press – Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia
Via Luino, 12 – 27100 Pavia (PV) Italia
http://www.paviauniversitypress.it – unipress@unipv.it

Printed in Italy

Sommario

Introduzione VII

Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia
Dario Mantovani 1

P.Oxy. XVII 2089
Ulrico Agnati, Serena Ammirati 31

PSI XIV 1449 Ulpianus 32 *Ad edictum*
Sergio Rosario Alessandrì 61

Bilinguismo, digrafismo e letteratura giuridica della tarda antichità: un approccio paleografico (e qualche considerazione testuale)
Serena Ammirati 81

***Ordo excerptionum* in PSI XIII 1348**
Federico Battaglia 93

P.Fay. 10 (Ulpianus 45 *ad edictum*) + P.Berol. inv. P 11533
Andrea Lovato 125

Intorno ad alcuni frammenti pergamenacei della Biblioteca Palatina di Vienna (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. Lat. 1b)
Andrea Lovato 131

P.Berol. inv. P 6757 *Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis*
Valerio Marotta 137

P.Ryl. III 474
Andrea Petito 145

P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle *retentiones ex dote*?
Stefania Pietrini 153

Il *Fragmentum* Leidense di Paolo (B.P.L. 2589)
Iolanda Ruggiero 163

Il *P.Ryl*. III 477 (V d.C.) e nozioni di procedura penale
Maria Chiara Scappaticcio 169

Abstracts 191

Introduzione

I dodici saggi che compongono il volume sono dedicati alla circolazione e alla trasmissione del sapere giurisprudenziale romano nella Tarda Antichità. Punto di vista privilegiato è la presentazione e l'interpretazione di alcuni frammenti papiracei e pergamenacei riferibili al periodo compreso tra il III e il V secolo: resti materiali di un cospicuo insieme di testi circolanti fra la fine dell'età classica della giurisprudenza romana e la compilazione del Digesto di Giustiniano.

Puntare lo sguardo su questi testi vuole contribuire alla rivalutazione della cultura giuridica tardoantica, da tempo in corso, ma da un punto di vista rimasto tutto sommato largamente inesplorato.

Particolarmente vivaci, negli ultimi due decenni, sono gli studi dedicati ai metodi di risoluzione delle controversie nella Tarda Antichità riflessi nei papiri greci provenienti dall'Egitto. È una prospettiva di grande interesse, che amplia lo sguardo al contesto sociale, ai molti legami e fattori che possono favorire (o impedire) la soluzione di una lite. Antropologia e papirologia, storia e archeologia si alleano per ricostruire un quadro realistico dei conflitti e della loro gestione. Proprio per l'ampiezza del quadro e per la ricchezza dei dettagli, il diritto (in particolare, il diritto ufficialmente in vigore nell'Impero dopo il 212, ossia il diritto romano) rischia tuttavia di passare in secondo piano. I documenti della prassi infatti fanno raramente accenno alle fonti giuridiche, che essi presuppongono senza bisogno di riferirvisi: un'assenza che, tuttavia, viene spesso considerata da molti studiosi il sintomo di una ritirata del diritto dalla realtà quotidiana. Esso appare troppo rigido, astratto o sconosciuto, insomma distante dalla vita degli abitanti dell'Impero. Si perpetua così, anche se sotto un'altra e più raffinata forma (influenzata anche da esperienze attuali), un modello di interpretazione caro alla storiografia giuridica almeno dalla fine del XIX secolo, secondo il quale l'età compresa fra Diocleziano e Giustiniano avrebbe assistito ad un'irreversibile decadenza della cultura giuridica, effetto e causa del venire meno della produzione di nuove opere da parte dei giuristi (quelli che avevano dato appunto vita alla giurisprudenza 'classica'). La legislazione imperiale, specialmente da Costantino in avanti, avrebbe preso il posto dei fini ragionamenti dei giuristi, e solo con un atto di volontà di Giustiniano – secondo questa visione – avrebbe tentato di recuperare la letteratura giurisprudenziale, compilandone un'antologia. Un tentativo motivato da arcaismo o da classicismo – a seconda delle categorie con cui lo si vuole giudicare – e sfociato perciò in un anacronismo. Di qui anche la distanza fra il diritto e la pratica di risoluzione dei conflitti.

È ancora ai documenti papirologici che ci si deve rivolgere per mettere alla prova questa interpretazione, che mostra i suoi limiti. Accanto alle testimonianze della prassi, cioè a contratti, testamenti, processi, l'Egitto (che costituisce l'osservatorio pressoché unico, per ragioni materiali) restituisce infatti anche un ampio numero di testi legati più

o meno direttamente ai testi dei giuristi classici: una documentazione che dimostra in concreto la persistente circolazione e lettura del patrimonio di pensiero elaborato dai giuristi, proprio nei tre lunghi secoli che si vorrebbero sprovvisti di cultura giuridica. A un campione di questi testi sono dedicati appunto i saggi qui raccolti.

I frustuli, provenienti da scavi condotti nella parte orientale dell'Impero o conservati per secoli nelle biblioteche d'Occidente, recano testi di contenuto ed estensione varia: monografie degli autori della giurisprudenza classica (Ulpiano); testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini; testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; escerti da autori e opere diverse, testi adespoti e anepigrafi, glosse marginali e interlineari di considerevole estensione. Altrettanto variegate sono la loro veste grafica e libraria: scritture correnti (corsive greche e latine, vergate da mani esperte nella scrittura di documenti, anche bilingui); scritture librarie tipiche del libro tardoantico, come l'onciale (anche nella sua versione 'giuridica' tutta di concezione orientale); libri di pergamena sottile e bianca sapientemente impaginati e confezionati, codici di papiro di notevoli dimensioni, con margini ampi per essere annotati; codici di formato piccolo e medio-piccolo, allestiti con papiro e pergamena di più scarsa qualità. Insomma, un vasto panorama di scritture, capillarmente diffuse a vari livelli, che smentisce l'idea di un diritto distante dal quotidiano.

Questo volume nasce dal lavoro svolto da studiosi di diversi atenei italiani e stranieri (Bari, Napoli, Pavia, Parma, Roma, Siena, Zurigo), e di diverse discipline, nell'ambito di un progetto PRIN 2009 coordinato dalla sede di Pavia, "Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V sec.). Storia e geografia", progetto che a sua volta nasceva da un disegno di collaborazione che avevo proposto ad alcuni amici e colleghi l'anno precedente, proprio per tentare una revisione delle idee ricevute. Fra gli aspetti che l'esperienza del progetto PRIN ci ha insegnato è la necessità di integrare in modo non sporadico, ma strutturale, le competenze degli storici del diritto e quelle dei papirologi e paleografi. Ne è quindi nato un nuovo progetto, attualmente in corso (ERC AdG 2013, "Redhis - Rediscovering the hidden structure - A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity"), che si fonda, grazie allo schema di finanziamento europeo, proprio su questa stretta collaborazione. Anche per questo ho associato con piacere nella cura di questo volume Serena Ammirati, che aveva allora aderito spontaneamente al progetto ed ora è parte integrante del progetto Redhis. Proprio tenendo conto di questa evoluzione, dal volume sono stati esclusi, d'intesa con gli autori, quei saggi che l'avanzare del progetto Redhis, con il ritrovamento di nuovi documenti (qui indicati alle pp. 26-29) e i progressi nelle letture ed edizioni, avrebbe portato a ritenere superati, né ci è parso opportuno modificarli rispetto alla loro forma originaria. Ciò spiega anche la lunga gestazione del volume, che tuttavia abbiamo desiderato e ritenuto necessario che vedesse la luce. I saggi raccolti rappresentano fedelmente il tentativo compiuto grazie al progetto PRIN di aprire una strada verso una nuova valutazione dei documenti papirologici, sulle tracce – come dice il titolo – della giurisprudenza romana nella Tarda Antichità.

Luglio 2018
Dario Mantovani

PSI XIV 1449
Ulpianus 32 *Ad edictum*

Sergio Rosario Alessandrì
(Università degli Studi di Bari; sergiorosario.alessandri@uniba.it)

Abstract:
Arangio-Ruiz nel XIV volume dei *Papiri Greci e Latini* pubblicava un frammento pergamenaceo e riteneva che i due brevi brani latini contenuti sul *recto* e sul *verso* corrispondessero a due passaggi del libro 32 *ad ed.* di Ulpiano: in particolare, il *recto*, dal rigo 1 al rigo 9, corrisponderebbe a Ulp. 32 *ad ed*. D.19.2.13.4, mentre il brano sul *verso* a Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.15.1-2. Il confronto sinottico tra le prime 9 linee del *recto* e D. 19.2.13.4 evidenzia, tuttavia, delle differenze significative, tali da far escludere un rapporto diretto fra le due letture. La seconda parte del passo sul *recto* (ll. 10 ss.) non trova, invece, riscontro nei *Digesta*, forse perché si prendeva in esame una fattispecie già analizzata in altra sede all'interno di un discorso più ampio in tema di *actio ex locato*. Le poche differenze, infine, che si notano tra il passo riportato nel *verso* e quello conservato da D. 19.2.15.1 fine-2 inizio, derivano dalla tendenza, propria di età tarda, ad abbreviare il testo dei classici, in genere senza oscurarne il senso.

Arangio-Ruiz in the XIV vol. of *Papiri Greci e Latini* published a parchment fragment and assumed that the two short latin pieces, contained on the *recto* and *verso*, correspond respectively with two passages of the book 32 *ad ed.* of Ulpian: in particular, the *recto* (ll.1-9), would correspond with Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.13.4, whereas the passage on the *verso* with Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.15.1-2. Nevertheless, a synoptic comparison between the first 9 lines of the *recto* and D. 19.2.13.4 points out important differences, such as to exclude a direct relation between the two readings. The second part of the passage on the *recto* (ll. 10 ss.) doesn't find, instead, match in the *Digesta*, perhaps because there was examined a case already discussed in another seat, in a wider-ranging debate about *actio ex locato*. At last, the little differences that are noted between the passage on the *verso* and D. 19.2.15.1-2 derive from the trend, typical of the late age, to abridge the text of the classic authors, generally without obscuring the meaning.

Parole chiave: Locazione; azione risarcitoria; responsabilità del locatore.

Keywords: Lease; action for damages; lessor's liability.

Caratteristiche generali

Materiale: Pergamena
Lingua: latino con due scolii in greco

Genere: *iuridica*
Provenienza: sconosciuta
Datazione: IV$^{ex.}$-V$^{in.}$ secolo d.C.
Formato: codice

Editio princeps

PSI XIV 1449

Repertori a stampa e informatici

LDAB: 4131 (= TM 62939); MP^3: 2960; Lowe, *CLA Suppl*. 1697; Turner, *Typ*. n. 475; Cavenaile, *CPL* (*Textes nouveaux*) n. 6; <http://www.psi-online.it/>.

Commento

Nel 1957 nel XIV volume dei *Papiri Greci e Latini* Arangio-Ruiz pubblicava[1] un frammento pergamenaceo, ritrovato probabilmente in Egitto[2] e attualmente conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze. Si tratta del frammento corrispondente alla metà interna di un foglio di codice pergamenaceo, scritto su entrambe le facce in latino, contenente due brani, rispettivamente uno sul *recto* e uno sul *verso*, entrambi di argomento

[1] Arangio-Ruiz V., *1449. Ulpiano, lib. XXXII ad edictum*, in Bartoletti V., *Papiri Greci e Latini*, vol. XIV, *(n.i. 1371-1452*), Firenze 1957, pp. 159-170: 159, riconosce alla collaborazione di V. Bartoletti «il maggior merito della lettura».

[2] Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, p. 159 nota 1, suppone che il frammento fosse compreso nei lotti acquistati a Ghizeh da Vitelli, Schiaparelli e Breccia nel 1903. D'Ors A., *Los nuevos fragmentos florentinos de Ulpiano: PSI. 1449*, «AHDE», 27-28, 1957-1958, pp. 1255-1262: 1255, ipotizza la provenienza egiziana del frammento pergamenaceo; cfr. anche Pringsheim P., *Die Verletzung Freier und die "Lex Aquilia*", «SDHI», 28, 1962, pp. 1-13: 12; per Roca-Puig R., *Panorama de los Papiros Latinos. En el bimilenario de Cicerón*, «Helmántica», 30, 1958, pp. 467-495: 480, il codice pergamenaceo, cui apparteneva il frammento fiorentino, rientrerebbe nella produzione letteraria a contenuto giuridico dell'Egitto in età tardoantica; cfr. anche Ginesta-Amargós J., *La responsabilidad del maestro zapatero por las lesiones causadas a sus discipulos. Algúnas consideraciones a D. 9,2,5,3 Ulp. 18 ad ed*.; *D. 19,2,13,4 Ulp. 32 ad ed. y PSI XIV, 1449R. II 1-9*, «RIDA», 39, 1992, pp. 127-166: 132. Lowe E.A., *Codices Latini Antiquiores*. *A Paleographical Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century*. *Supplement*, Oxford 1971, n. 1697, avanza, invece, l'ipotesi che il frammento pergamenaceo provenga da ambiente orientale, probabilmente da Berito; cfr., in tal senso, anche Radiciotti P., *Nr. 89. PSI XIV 1449*, in Cavallo G., E. Crisci, G. Messeri, R. Pintaudi (a cura di), *Scrivere libri e documenti nel mondo antico (Mostra di papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze 25 agosto – 25 settembre 1998)*, Firenze 1998, p. 169 e McNamee K., *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, New Haven (Connecticut) 2007, p. 503.

giuridico.[3] Nel *recto*,[4] sul margine sinistro, si possono leggere due brevi scolii in greco,[5] il secondo dei quali segnalato da una παράγραφος.[6]

I due brevi brani latini contenuti, rispettivamente, sul *recto* e sul *verso* del frammento pergamenaceo corrispondono a due passaggi del libro 32 del Commentario *ad edictum* di Ulpiano. Ciò è confermato non solo dalle coincidenze tra i brani del frammento pergamenaceo e i corrispondenti passi ulpianei presenti nei *Digesta*,[7] ma anche dal fatto che nel secondo dei due scolii, presenti sul *recto*, si fa riferimento a uno dei libri *de iudiciis* della stessa opera:[8] in particolare, il *recto*, da l. 1 a l. 9, corrisponderebbe a Ulp. 32 *ad ed.* D.

---

[3] Sull'importanza del frammento pergamenaceo fiorentino nel quadro del dibattito sul problema della rielaborazioni dei testi dei giuristi classici nel periodo pregiustinianeo, cfr. Pugliese G., *Orientamenti e problemi attuali nello studio delle fonti romane*, «Annali di Storia del Diritto», 5-6, 1961-1962, pp. 55-111: 81 ss. [= Rist. in id., *Scritti giuridici scelti*, vol. III *Diritto romano*, Napoli 1985, pp. 27-69: 39 ss.].

[4] Come precisa Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, p. 159, lo si può definire tale solo per il fatto che nell'opera originale veniva per primo; cfr. id., *Frammenti di Ulpiano, libro 32 ad edictum, in una pergamena di provenienza egiziana*, «Archivio Giuridico», 153, 1957, pp. 140-158: 140 [= id., in Bove L. (a cura di), *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, pp. 463-478: 463].

[5] McNamee K., *An Innovation in annotated Codices on Papyrus*, in Kramer B., Luppe W., Maehler H., Poethke G. (a cura di), *Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses (Berlin 13-19.8 1995)*, Stuttgart-Leipzig 1997, pp. 669-678: 673 e nota 18, osserva che dal V secolo d.C. in poi, nell'ambito dei testi giuridici di diritto romano, compaiono annotazioni in greco e in latino intese ad agevolare la comprensione del testo giuridico in lingua latina da parte di lettori ellenofoni. Le due lingue sono ben combinate tra loro: le frasi tecniche latine sono in genere traslitterate in greco e adattate alla sintassi del testo greco. Nella tarda antichità commenti 'maccheronici' di questo tipo sarebbero stati un inevitabile sottoprodotto della didattica nelle scuole di diritto romano dell'Oriente greco. Secondo la studiosa le note superstiti conservano il tono dell'aula universitaria e cita in proposito anche i due scolii di PSI XIV, 1449*r*. Va osservato, però, che in questo caso gli scolii appaiono di natura privata, ben diversi da quelli dei codici di nuova impostazione di V secolo e oltre, e non mirano a commentare il testo, ma piuttosto accennano al contenuto del passo («si tratta dell'*actio ex locato* e non di quella *iniuriarum*») o effettuano un richiamo a un'altra sezione dell'opera di Ulpiano, in cui si parla dell'*actio ex lege Aquilia* (*utilis*?). Non c'è traslitterazione di termini giuridici latini in greco, che invece rimangono tali in una struttura linguistica e sintattica greca.

[6] Il primo inizia in corrispondenza dell'intervallo tra le ll. 2-3, mentre il secondo all'altezza della l. 9 del frammento pergamenaceo.

[7] Si noti, in particolare, il rinvio, in merito all'*actio legis Aquiliae*, al libro 18 dello stesso Commentario *ad edictum*, rinvio presente sia in PSI XIV, 1449*r*, 6 ss., sia in D. 19.2.13.4.

[8] Sull'uso dei raggruppamenti dei diversi titoli del Commentario, cfr. Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, p. 164; id., *Frammenti*, pp. 141-142 [= id., in Bove, *Studi*, p. 464]; id., *Di nuovo sul frammento di Ulpiano in PSI 1449 R.*, «BIDR», 63, 1960, pp. 281-293: 289 e nota 5 [= id., in Bove, *Studi*, pp. 591-604: 599-600 e nota 5], in risposta a un rilievo, in merito al titolo *de rebus creditis*, da parte di D'Ors, *Los nuevos fragmentos* p. 1256; Wieacker F., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, pp. 255-256 e nota 189, ritiene che i frammenti pergamenacei di PSI XIV 1449, provengano da un'edizione autonoma della *pars de rebus* di Ulpiano. Una voce fuori dal coro è rappresentata da Cannata C.A., *Alcune osservazioni ed ipotesi su PSI 1449*, «Archivio Giuridico», 154, 1960, pp. 25-33: 25-26, il quale s'impegna, con articolata argomentazione, a valutare la possibilità che PSI XIV, 1449*r* e D. 19.2.13.4 non riportino, come sostiene la *communis opinio*, lo stesso passo ulpianeo, ma la testimonianza pergamenacea rappresenti un frammento escerpito dal passo corrispondente dei *libri ad edictum* di un altro autore, che egli individuerebbe nel libro 34 *ad ed.* di Paolo; cfr. anche id., *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico. Corso di diritto romano tenuto nell'Università di Cagliari anno accademico 1967-1968*, Milano 1968,

19.2.13.4, mentre il brano sul *verso* a Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.15.1-2.[9] La seconda parte del brano sul *recto* (ll. 10 ss.) non trova, invece, riscontro nei *Digesta*; probabilmente, si tratta di un passaggio non recepito nella Compilazione.[10]

Le prime 9 linee sul *recto* del frammento pergamenaceo fiorentino (PSI XIV, 1449*r*, 1-9) riportano, come si è detto, un brano del libro 32 del Commentario *ad edictum* di Ulpiano, che compare, in una versione diversa, in D. 19.2.13.4: il richiamo dell'autorità di Giuliano, cui Ulpiano si rifà, è presente in entrambi i brani, ma con la fondamentale differenza che, mentre nel frammento dei *Digesta* è indicato con precisione il libro dei *Digesta* giulianei, dal quale è tratta la citazione (*Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit* […]), nel *recto* del frammento pergamenaceo, almeno a quanto si ricava dalla parte superstite, Giuliano è citato semplicemente, senza indicazione di altri dati ([... *esse actionem ex*] */ locato pa /* [*tri eius Iul*(*ianus*)] */ dicit*).[11] In entrambi i casi si tratta dell'azione risarcitoria spettante al padre di un apprendista, al quale il *magister* ha provocato la perdita di un occhio con un colpo alla cervice, sferrato con una *forma calcei*.[12] Si può notare come Ulpiano, basandosi sull'autorità di Giuliano, conceda al *pater* l'*actio ex locato*, ma non quella *iniuriarum*,[13] nonché, in merito all'*actio legis Aquiliae*, si registri il rinvio a un libro precedente (D. 19.2.13.4: *sed et de lege Aquilia supra diximus*; PSI XIV, 1449*r*, 6-9: *se*] / *d et de Aquil*[*ia quid sen*] / *tiamus alio* [(*com*)*m*(*en*)*tario*[14] *tradi*] / *dimus*).[15] Una

pp. 311 ss.; vedi, però, le obiezioni di Pugliese, *Orientamenti*, pp. 83-84 nota 18 [= id., *Scritti*, vol. III, pp. 41-42 nota 18] e di Schipani S., *Responsabilità* «ex lege Aquilia». *Criteri di imputazione e problema della* «culpa», Torino 1969, p. 279 nota 27.

[9] Cfr. Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, pp. 161 e 164.

[10] Vedi più in dettaglio, *infra*.

[11] Secondo Wieacker, *Textstufen*, pp. 256-257, il *dicit* di PSI XIV 1449*r*, 3 cerca di introdurre un'altra citazione di Giuliano, distinta dalla citazione di D. 19.2.13.4 (*Item Iulianus… scripsit*). Questa, a sua volta, non sarebbe stato risultato di un'interpolazione, ma era presente, assieme all'altra (conservata nel frammento pergamenaceo), nella redazione pregiustinianea; cfr. anche Amelotti M., *rec.* a Bartoletti (a c. di), *Papiri greci e latini, 14, (n.i. 1371-1452), Firenze 1957*, «SDHI», 24, 1958, pp. 379-390: 388, che ritiene genuinamente ulpianea la citazione estesa di Giuliano.

[12] Sulla natura del rapporto contrattuale nella fattispecie dell'apprendistato e sui rapporti tra *actio locati* e *actio legis Aquiliae* in relazione alla vicenda del *puer* apprendista, cfr. Mayer-Maly Th., *Aus der Rechtsgeschichte des Lehrlingswesens*, in Mayer-Maly Th., Nowak A., Tomandl Th. (a cura di), *Festschrift für H. Schmitz zum 70. Geburstag*, vol. I, Wien-München 1967, pp. 161-177: 162; Cannata, *Per lo studio*, pp. 311-315; Molnár I., *Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats*, in Temporini H. (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* II/14, Berlin-New York 1982, pp. 583-680: 590-591.

[13] Motivando quest'ultima decisione con il fatto che *non iniuriae faciendae causa hoc* (pergamena: *id*) *fecerit, sed praecipiendi*.

[14] D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1256, suggerisce di integrare: *libro*. Il secondo scolio, a proposito del rinvio, annota che esso è a un libro della sezione *de iudiciis*, intitolato *Aquilium*, e accenna, a quanto sembra, alla concessione dell'*actio Aquilia (utilis (?))*; cfr. Arangio-Ruiz, *1449. Ulpiano*, p. 164 e nota 1; id., *Di nuovo*, p. 288 [= id., in Bove, *Studi*, p. 599].

[15] Come osserva Wieacker, *Textstufen*, pp. 257-258, questo rinvio, in D. 19.2.13.4, è stato spostato dalla sua sede originaria (dopo *sed praecipiendi*) a prima di *iniuriarum… competere* (e abbreviato in *sed et de Aquilia supra diximus*), come dimostrerebbe il fatto che nel frammento dei *Digesta* interrompe *ex abrupto* la bella antitesi *esse actionem ex locato… dicit, iniuriarum autem competere negat*. La sequenza giusta

differenza significativa si registra, però, a proposito dell'*actio ex locato*, in quanto in D. 19.2.13.4, si riporta la motivazione della concessione della stessa (*quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse*), motivazione che invece manca nel frammento pergamenaceo.[16]

---

sarebbe, invece, quella presente nel frammento pergamenaceo. Wolff H.J., *Zur Palingenesie und Textgeschichte von Ulpians Libri ad Edictum*, «Iura», 10, 1959, pp. 1-12: 6, attribuisce lo spostamento ai compilatori, ma non esclude la possibilità di uno spostamento già nel testo pregiustinianeo; v. *infra*. Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, pp. 289-290 [= id., in Bove, *Studi*, p. 600], convinto che Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3+7pr., e PSI XIV, 1449*r*= Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4 siano sostanzialmente ulpianei, propone *exempli causa* quello che a suo parere potrebbe essere stato il loro rispettivo dettato originario. Per una rassegna degli studi sui rapporti fra i tre frammenti e sulle posizioni dei vari autori in merito alla trasmissione delle opere dei giuristi classici, cfr. Valiño E., *Acciones pretorias complementarias de la accion civil de la ley Aquilia*, Pamplona 1973, pp. 102 ss.; in generale, sul problema delle rielaborazioni dei testi dei giuristi classici, cfr. anche Pugliese, *Orientamenti*, pp. 81 ss. [= id., *Scritti*, vol. III, pp. 39 ss.].

[16] Wolff, *Zur Palingenesie*, pp. 10 ss., ritiene che nel testo ulpianeo siano stati introdotti elementi estranei da uno studioso tardo «ammiratore di Giuliano», del quale egli ha avuto modo di parlare in precedenza (id., *Zur Überlieferungsgeschichte von Ulpians libri ad Sabinum*, in *Festschrift F. Schulz*, vol. II, Weimar 1951, pp. 141-175: 161-162 e 167 nota 1): questi avrebbe completato il testo di Ulpiano risalendo alla fonte giulianea; a tale studioso andrebbe attribuita anche la frase *sed lege Aquilia posse agi non dubito*, la cui formula porterebbe a escludere ogni ipotesi di interpolazione giustinianea. Cfr., però, le riserve di Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, pp. 286 ss. [= id., in Bove, *Studi*, p. 596], il quale ribadisce la tesi dell'intervento da parte di un tardo annotatore; discorso che vale anche per l'affermazione *sed lege… non dubito*, che mancava nell'edizione da cui proviene il frammento pergamenaceo, in uso presso gli studiosi di IV secolo: l'interpolazione sarebbe posteriore al frammento pergamenaceo e anteriore alla Compilazione. Wieacker, *Textstufen*, pp. 258 ss., esclude che l'assenza in PSI XIV, 1449 della motivazione possa dipendere da una lacuna, il che pone il problema se essa provenga da un rielaboratore pregiustinianeo o direttamente dai compilatori. Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 151 e 153 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 472-474], è per la prima ipotesi, e spiega il contrasto con *an ex locato, dubitat* (scil. *Iulianus*)*, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti* di Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3, collegandolo con successivi cambiamenti di orientamento della critica postclassica: Giuliano non avrebbe mai espresso dubbi sull'*actio ex locato*, ma agli inizi del IV secolo – in relazione a una svolta autoritaria nei rapporti di apprendistato – sarebbe stata introdotta una giustificazione della lesione a danno dell'apprendista; più tardi, però, si sarebbe notato il dubbio a suo tempo manifestato da Giuliano circa la concessione senza riserve della *castigatio* da parte del *magister*; cfr. anche le puntualizzazioni in id., *Di nuovo*, pp. 282-283 e 286-288 [= id., in Bove, *Studi*, pp. 591-593 e 596-598]. Per Albanese B., *PSI XIV, 1449 (Ulp. 32 ad Ed.) e le testimonianze già note*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, vol. I, Milano 1965, pp. 167-186: 180 ss. [= id., in Marrone M. (a cura di), *Scritti giuridici*, vol. I, Palermo 1991, pp. 387-406: 400 ss.], questo gioco di alterazioni appare poco probabile; egli esclude che si possa attribuire a un glossatore l'invenzione di un'opinione giulianea mai esistita (*an ex locato dubitat…*). Pugliese, *Orientamenti*, pp. 82-83 nota 16 [= id., *Scritti*, vol. III, pp. 40-41 nota 16], sottolineando che il tenore del frammento pergamenaceo appare assai più vicino al dettato classico di quanto non risulti il testo corrispondente dei *Digesta*, non condivide le riserve avanzate da qualche studioso sull'autenticità sostanziale del testo pergamenaceo; il fatto che dei due termini dell'elegante antitesi *esse actionem ex locato… dicit, iniuriarum autem negat*, solo il secondo sia motivato va inteso nel senso che, se si ammette che nella parte precedente del testo pergamenaceo non pervenuta, Ulpiano affrontava i dubbi che nascevano in merito alla fattispecie considerata e precisava i motivi per superarli, si dovrebbe anche ammettere la possibilità che la spiegazione valesse tanto per il riconoscimento dell'*actio ex locato* quanto per la negazione dell'*actio iniuriarum*. Non c'è motivo per credere che Ulpiano avesse dubbi sul riconoscimento dell'*actio ex locato*: D. 9.2.5.3, secondo Pugliese, non farebbe difficoltà essendo

Non c'è dubbio che le due testimonianze riprendono la dipendenza dallo stesso passo di Ulpiano, che fa a sua volta riferimento a Giuliano; ma le divergenze sono tali da far escludere un rapporto diretto fra le due letture.[17] È poco credibile che la precisazione relativa alla citazione di Giuliano (*Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*), come anche quella relativa alla motivazione per la concessione dell'*actio ex locato*, assenti nel frammento pergamenaceo, siano state aggiunte nei *Digesta*, integrando in tal modo il testo ulpianeo.[18] Anche l'ordine in cui sono richiamate le tre azioni risarcitorie è diverso nelle due testimonianze in questione: in entrambe si accenna in primo luogo all'*actio ex locato*, com'è logico in una sezione *locati-conducti*, ma poi, mentre nel frammento per-

palesemente alterato; non c'è dubbio che l'eccesso nell'esercizio del potere di correzione rappresentasse il fondamento della responsabilità *ex locato* del *magister*, ma è plausibile che tale fondamento apparisse ovvio a Giuliano e/o a Ulpiano e che solo un glossatore postclassico abbia sentito il bisogno di segnalarlo, anche se con la goffagine e l'involontaria ironia, fatta rilevare da Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 153-154 [= id., in Bove, *Studi*, pp. 474-475], che sembrano trasparire dalle due versioni dei *Digesta*. Per Giuliano – asserisce Pugliese – il problema non era tanto sapere se il *magister* dovesse o meno rispondere delle conseguenze gravi di una *castigatio*, ma come si configurasse la sua responsabilità e se si determinasse o meno concorso di azioni nei suoi confronti: «le risposte, che si desumono con sicurezza da PSI 1449R (compreso lo scolio greco sull'*actio legis Aquiliae*), sono perfettamente intonate a tale problematica, che dunque non c'è motivo di immaginare diversa». Anche Wieacker, *Textstufen*, pp. 260 ss., fa osservare che Giuliano, anche se può aver discusso l'ipotesi di eventuali conseguenze gravi di una punizione lieve, non avrebbe mai avuto dubbi in merito alla concessione dell'*actio ex locato*, come attesta PSI XIV, 1449*r*, 2-3. Le due concezioni in tema di punizione, rilevabili rispettivamente nei due passi D. 9.2.5.3 e D. 19.2.13.4, non rappresenterebbero dunque tracce di un'evoluzione plurifase tarda, ma si spiegherebbero facilmente come risultato della caduta, in D. 9.2.5.3, dopo *dubitat*, del passo che conteneva l'obiezione del *ius castigandi* e il rifiuto espresso in merito da parte di Giuliano, secondo il quale la norma sul diritto alla punizione riconosciuto al *magister* non vale nel caso di conseguenze gravi della punizione. La caduta del testo in D. 9.2.5.3. tra *dubitat* e *quia levis* si spiegherebbe come conseguenza di una maldestra cancellazione da parte dei compilatori. In merito all'espressione *quamvis… non tenuisse*, mancante in PSI XIV, 1449*r*, ma presente nei *Digesta*, espressione che Arangio-Ruiz attribuirebbe all'intervento di un interpolatore "tardo-postclassico", Wieacker, *ibidem*, pp. 261-262, pensa a un tardo glossema pregiustinianeo o a una trasposizione di testo nell'esemplare dei compilatori. In definitiva, il frammento pergamenaceo non porterebbe nessuna prova stringente a favore della tesi dell'esistenza di interpolazioni tarde romano-orientali, sostenuta da Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 153 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 474 ss.]; cfr. anche id., *Di nuovo*, pp. 291 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 601 ss.]; Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 10 nota 28, ritiene l'espressione interpolata, ma non si pronuncia sul possibile autore dell'interpolazione.

[17] Le differenze esterne sono evidenti e, pertanto, interessanti per la storia della tradizione: nel frammento pergamenaceo è citato Giuliano, ma, a differenza dei *Digesta*, non è indicata l'opera; manca inoltre la frase da *quamvis* a *tenuisse*, che invece è presente in Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4; e, infine, il riferimento alla procedura dell'*actio ex lege Aquilia* avviene attraverso l'espressione *alio* [*commentario tradi*]*dimus*, mentre nel frammento dei *Digesta* è detto: *sed et de Aquilia supra diximus*. Secondo Sierl L.E., *Nachträge zu Lenel's Palingenesia Iuris Civilis anhand der Papyri*, Fürth 1958, pp. 53 ss., la mancata citazione dell'opera di Giuliano nel frammento pergamenaceo suggerisce l'ipotesi che questa era stata citata prima, il che implicherebbe che il testo sia stato abbreviato (se in sede di compilazione o prima, non si può dire), come dimostrerebbe il passo successivo (ll. 10-14), mancante nei *Digesta* (su cui v. *infra*). Si dovrebbe, comunque, tenere presente che il testo in questione è sicuramente pregiustinianeo (IV secolo?).

[18] Cfr. Seidl E., *Juristische Papyruskunde*, «SDHI», 24, 1958, pp. 397-450: 426 e id., *Papyrologie und Interpolationenkritik an den Digesten*, «Annales Universitatis Saraviensis», 8, 1959, pp. 21-29: 24.

gamenaceo si passa a parlare dell'*actio iniuriarum* e, quindi, di quella *legis Aquiliae* con relativo rinvio (*se*] / *d et de Aquil*[*ia quid sen*] / *tiamus alio* [*libro*(?) *tradi*] / *dimus*), in D. 19.2.13.4, l'accenno all'*actio legis Aquiliae* (e relativo rinvio: *sed et de lege Aquilia supra diximus*) è inserito tra l'accenno all'*actio ex locato* e quello all'*actio iniuriarum*.[19]

In questa linea, si possono cogliere altri elementi significativi dall'esame di Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3: *Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occiderit an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina: multo magis igitur in occiso idem erit dicendum. proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus puero perfunderetur. dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti: sed lege Aquilia posse agi non dubito*. A questo frammento si ricollega Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr., in cui Ulpiano, rifacendosi sempre a Giuliano, propone un'ipotesi di quantificazione del risarcimento spettante al *pater* del *puer*, vittima dell'eccessiva *castigatio* da parte del maestro: *Qua actione patrem consecuturum ait* (*sc. Iulianus* (?)),[20] *quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit.*

Il quesito che si pone in apertura del frammento (D. 9.2.5.3) riguarda in generale il caso del *magister* che abbia ferito o ucciso un *servus* nell'ambito dell'apprendistato, e cioè se sia responsabile *ex lege Aquilia, quasi damnum iniuria dederit*. La risposta, che Ulpiano mutua da Giuliano, è positiva, ma con riferimento al caso particolare del *sutor* che con una percossa provoca la perdita di un occhio del discepolo (*et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina*).[21] Peraltro, nei *Digesta*, il quesito

---

[19] Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 168; id., *Frammenti*, pp. 147-148 [= id., *Studi*, pp. 469-470] sostiene che il rinvio, nell'una e nell'altra versione del passo in esame, alla trattazione fattane da Ulpiano nell'apposita sede farebbe pensare a un cambiamento di orientamento in merito all'*actio legis Aquiliae* (e ciò spiegherebbe lo spostamento nell'ordine in cui sono richiamate le azioni risarcitorie) e, per quanto riguarda la formula usata nel frammento pergamenaceo, l'allusione a una trattazione più articolata; secondo Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 388, il trasferimento della frase di richiamo in mezzo a D. 19.2.13.4. sarebbe da attribuire ai compilatori. Cfr. anche Thomas J.A.C., *The case of the Apprentice's Eye*, «RIDA», 8, 1961, pp. 357-372: 370 ss. [= id., *An Aquilian Couplet* I. *The case of the Apprentice's Eye*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, vol. II, Milano 1965, pp. 169-184: 182 ss.]; Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 10 nota 28, rileva il cambiamento della sequenza, che pone nei *Digesta* la *lex Aquilia* al centro e ritiene che ciò rivesta una certa importanza.

[20] Cfr. Pringsheim, *Die Verletzung*, pp. 7-8; sul rapporto tra Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr. e Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4, cfr. Wieacker, *Textstufen*, p. 261 e Thomas, *The case*, p. 370 [= id., *An Aquilian Couplet*, p. 182]; v. Lenel O., *Palingenesia Iuris Civilis*, Lipsiae 1889 [Roma 2000], pp. 638-639.

[21] Di conseguenza, si può sospettare che la frase *multo magis igitur in occiso idem erit dicendum* sia interpolata; la genuinità del passo è difesa da Thomas, *The case*, p. 359 ss. [= id., *An Aquilian Couplet*, p. 172 ss.]. Wittmann R., *Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht*, München 1972, pp. 82 ss., che si pronunzia, dopo un'articolata discussione del problema, a favore dell'utilizzazione analogica della *lex Aquilia* nella lesione corporale di un libero *alieni iuris*, sostiene che l'azione aquiliana (*in factum concepta*) fosse già ammessa come espediente giuridico da Giuliano (metà del II secolo) nella sua disamina del caso dell'apprendista e che tale opinione sia stata accolta poi da Ulpiano; cfr.

riguarda un *servus in disciplina*, mentre il caso presente in Giuliano, che Ulpiano richiama per la risposta al quesito, riguarda un allievo *ingenuus filius familias*, cui il *sutor*, poiché aveva sbagliato a eseguire quanto da lui insegnatogli, aveva fatto perdere un occhio, colpendolo alla cervice con la forma di una scarpa.[22] Si può ritenere che l'annotazione *et Iulianus scribit Aquilia teneri eum*, si riferisca al quesito proposto in apertura del frammento, quello relativo al *servus*, caso per il quale la concessione dell'*actio legis Aquiliae* è indiscutibile. Diversa si presenta la situazione nel caso del *puer ingenuus filius familias*, in merito alla quale si registra una risposta negativa circa la concessione dell'*actio iniuriarum*, con relativa motivazione,[23] mentre, per quel che riguarda l'*actio ex locato*, è detto che Giuliano *dubitat*, con la motivazione *quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*.[24]

Sorprende il fatto che in D. 19.2.13.4 e nel frammento pergamenaceo fiorentino si affermi che Giuliano concede l'*actio ex locato*,[25] mentre in D. 9.2.5.3 si annoti che lo stesso giurista, invece, "dubita" sulla possibilità della concessione di tale azione, motivando, paradossalmente, *quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*.[26] Bisogna ritenere

Schipani, *Responsabilità*, pp. 293-294 nota 48. Sull'ipotesi della concessione dell'*actio ex lege Aquilia (utilis)* a favore del *pater* nella fattispecie di una lesione in danno di un apprendista *ingenuus*, concorda con Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, pp. 168 ss.; id., *Frammenti*, pp. 147 ss. [= id., in Bove, *Studi*, p. 464]; id., *Di nuovo*, p. 282 [= id., in Bove, *Studi*, p. 592], la gran parte degli studiosi che si sono occupati del problema, a partire da Albanese, che già prima della pubblicazione del frammento pergamenaceo aveva sostenuto l'origine classica dell'*actio legis Aquiliae (utilis)*; cfr. la rassegna delle diverse posizioni in Valiño, *Acciones*, pp. 102 ss., che condivide l'opinione di Albanese, secondo il quale, per quel che riguarda la natura dell'*actio utilis*, si tratterebbe di un'*actio ficticia*, a differenza di Arangio-Ruiz che pensa a un'*actio in factum*. Sull'applicazione dell'azione utile della legge Aquilia, cfr. Del Portillo L.E., *El farol del posadero*, «Labeo», 29, 1983, pp. 157-164: 160-163, in merito ai problemi posti dal frammento pergamenaceo fiorentino e dai passi dei *Digesta* correlati, con riferimenti alla bibliografia. Sull'ipotesi di Arangio-Ruiz hanno avanzato dubbi Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 12 e von Lübtow U., *Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato*, Berlin 1971, pp. 116 ss. Va osservato, comunque, che il rinvio all'*Aquilio*, presente nel secondo scolio – anche se l'integrazione o[ὐτ(ίλιον)] oppure: ὀ[νή(σιμον)], com'è credibile, risultasse esatta – riguarda la posizione di Ulpiano e non necessariamente anche quella di Giuliano, che è richiamato per il caso del *sutor*.

[22] Sulla dinamica dell'incidente – in D. 19.2.13.4 è usato il verbo *effunderetur*, mentre in D. 9.2.5.3 *perfunderetur* –, peraltro irrilevante nella discussione della fattispecie, cfr., tra gli altri, Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 166; id., *Di nuovo*, p. 292 nota 1 [= id., in Bove, *Studi*, p. 602 nota 10]; Thomas, *The case*, pp. 369 ss. [= id., *An Aquilian Couplet*, pp. 181 ss.]; von Lübtow, *Untersuchungen*, p. 117; Wittmann, *Die Körperverletzung*, p. 84 nota 6; Valiño, *Acciones*, pp. 100-101 nota 147; e, in particolare, Schubert M., *Der Schlag des Schusters*, «ZRG», 92, 1975, pp. 267-269: 267 ss., con discussione della bibliografia e con riferimento all'evidenza archeologica; cfr. anche Ginesta-Amargós, *La responsabilidad*, pp. 133 ss.

[23] D. 9.2.5.3: *dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa*. Sull'*actio iniuriarum*, cfr. l'analisi puntuale di Ginesta-Amargós, *La responsabilidad*, pp. 135 ss.

[24] Cfr. Thomas, *The case*, pp. 369 ss. [=id., *An Aquilian Couplet*, pp. 181 ss.].

[25] In D. 19.2.13.4, con l'annotazione *quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse*.

[26] Wittmann, *Die Körperverletzung*, pp. 92 ss., sulla scorta di Schipani, *Responsabilità*, p. 280 nota 29, sostiene che l'espressione *quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*, non risulterebbe assurda, se *dumtaxat* fosse inteso nel senso di "almeno" e non, come al solito, in quello di "solo". Una lettura non strumentale della suddetta espressione evidenzia, tuttavia, la forzatura operata sul significato del termine.

che in D. 9.2.5.3 si sia intervenuto pesantemente sul testo di Ulpiano, che a sua volta citava Giuliano.[27] Da D. 19.2.13.4, si apprende che Giuliano, nel libro 86 dei *Digesta*, si occupava della fattispecie del *sutor* che colpisce con una *forma calcei* un *puer* al punto da cavargli un occhio, concludendo che al padre del *discipulus* spettava l'*actio ex locato*. In D. 9.2.5.3, si trova la conferma che si tratta di un *puer discens ingenuus filius familias* e che in Giuliano, nel luogo dei suoi *Digesta* citato da Ulpiano si prospettasse semplicemente un caso di fattispecie.[28] La generalizzazione del caso,[29] con cui si apre il frammento dei *Digesta*, può ragionevolmente ascrivere a un intervento successivo, ma, nel contempo, risulta evidente l'originario esame della fattispecie del ferimento di uno schiavo *in disciplina* per il quale la concessione dell'*actio ex lege Aquilia*, ovviamente al *dominus* è fuori discussione.

Il problema sorge, come si è accennato, per il caso in cui il *discipulus* sia un *puer ingenuus*. Dalle testimonianze, rispettivamente, di D. 19.2.13.4 e di PSI XIV, 1449*r*, 1-9 si arguisce che Giuliano, in merito a questa seconda fattispecie, prende in esame tutte le possibili ipotesi di azione risarcitoria a favore del padre del *puer*: in primo luogo, l'*actio ex locato*, che Giuliano concede senz'altro, superando l'obiezione che al *magister* è riconosciuta la *facultas castigandi* con l'osservazione che essa può essere esercitata solo entro certi limiti, che il *magister*, nel caso di specie, aveva ampiamente oltrepassato.[30] In questa ipotesi interpretativa trova spiegazione l'apparente contraddizione con quanto si afferma in D. 9.2.5.3, cioè che Giuliano "dubita" se spetti l'azione *ex locato*, perché al docente è concessa una *levis dumtaxat castigatio.* Poiché è impensabile che Giuliano abbia potuto motivare il suo dubbio circa la concessione dell'*actio ex locato*, nella fattispecie considerata, con il fatto che al *magister* era concessa una *levis dumtaxat castigatio*, si dovrebbe ammettere che nel testo tradito sia stata sintetizzata la discussione, presente in Giuliano-Ulpiano, sui criteri per la valutazione dei confini della *levis castigatio*, al punto da travi-

---

Su *dumtaxat* cfr. Ginesta-Amargós, *La responsabilidad*, pp. 144 ss., con ampia e dettagliata discussione della bibliografia.

[27] Sulla genesi dell'interpolazione di *an ex locato, dubitat*, cfr. Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 152 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 474 ss.], il quale sostiene che in entrambi i casi Ulpiano si rifà a una decisione positiva di Giuliano, impostata su un caso pratico, da lui esaminato, ovviamente, una sola volta, nel libro 86 dei *Digesta*, un dato confermato dal frammento pergamenaceo, il che obbliga a considerare la frase *an ex locato dubitat* di Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3 frutto d'interpolazione. Escluso l'intervento dei compilatori, che conservano l'opposta opinione in D. 19.2.13.4, Arangio-Ruiz avanza l'ipotesi dell'opera di un interpolatore, da individuarsi in un sostenitore "tardo-postclassico" della tradizione classica in tema di *castigatio* dell'apprendista, probabilmente lo stesso che sviluppa le considerazioni sulla *levis castigatio* (D. 19.2.13.4), sicuramente non ulpianee, come mostra il frammento pergamenaceo. Secondo von Lübtow, *Untersuchungen*, pp. 117 ss., si deve supporre che Ulpiano, come risulterebbe da Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr., originariamente avrebbe fatto riferimento all'*actio ex locato*, concessa al padre in D. 19.2.13.4; cfr. anche PSI XIV, 1449*r*, 1-9; ma per effetto dell'intervento interpolatorio sarebbe stata concessa al padre anche l'*actio legis Aquiliae*, attribuendo *ex abrupto* a Ulpiano l'affermazione: *sed lege Aquilia posse agi non dubito*, senza nessuna motivazione. Così facendo, si sarebbe ottenuto il risultato che l'*actio ex lege Aquilia* sembri suggerita da Giuliano, che Ulpiano cita.

[28] D. 9.2.5.3: *proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero.*

[29] D. 9.2.5.3: *si magister in disciplina vulneraverit servum.*

[30] D. 19.2.13.4: *quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse.*

sarne il senso non curandosi della contraddizione con quanto è affermato in D. 19.2.13.4 (*ex locato esse actionem patri eius*).[31]

La seconda ipotesi di azione risarcitoria, quella *iniuriarum*, risulta negata da Giuliano, sulla cui scia si pone Ulpiano, con la motivazione che la percossa è stata inferta non *iniuriae causa*, ma nel contesto dell'azione educativa esercitata dal *magister* nei confronti del *discipulus*.[32] Com'è evidente, l'elemento psicologico risulta determinante per il configurarsi dell'ammissibilità dell'*actio iniuriarum*, che, in assenza di volontà di arrecare danno *iniuriae faciendae causa*, non può essere concessa.[33]

Per quanto riguarda l'*actio ex lege Aquilia*, nel frammento pergamenaceo fiorentino (PSI XIV, 1449*r*, 6-9) si registra il rinvio a un altro libro della stessa opera (*se*] */ d et de Aquil*[*ia quid sen*]*-/ tiamus alio* [*(com)m(en)tario* (meglio: *libro?*) *tradi*-] */ dimus*). Tale rinvio è confermato dal secondo scolio presente sul *recto*, in cui si precisa che il rinvio è all'*Aquilio*, uno dei libri *de iudiciis*, rinvio, che, sulla base di Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4 (*sed et de lege Aquilia supra diximus*) risulta compiuto dallo stesso Ulpiano,[34] il quale, rie-

---

[31] Cfr. anche il frammento pergamenaceo (PSI XIV, 1449*r*, 1-3: *esse actionem ex*] / *locato pa*[*tri eius Iul*(*ianus*)] / *dicit*) e il relativo primo scolio Σημ(είωσαι) οὖν ὅτ(ι) / [ἡ τ]οῦ πactu / [κ(αὶ) οὐχ ἡ τ]ῶν ini-/ [uria]rum / [ἐστί]. Sull'*actio ex locato*, v. *supra*; cfr. anche l'ampia disamina, con puntuale discussione della bibliografia, in Ginesta-Amargós, *La responsabilidad*, pp. 140 ss., in particolare 144 ss. e 154 ss., sulla questione del dubbio ulpianeo circa la concessione dell'*actio ex locato* in relazione alla facoltà di *castigatio* (*levis*) riconosciuta al *magister* nei confronti del *puer* apprendista; e le osservazioni di MacCormack G., *Aquilian Studies*, «SDHI», 41, 1975, pp. 1-78: 64 ss.

[32] Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4: *iniuriarum autem actionem competere Iulianus negat, quia non iniuriae faciendae causa hoc fecerit, sed praecipiendi*; cfr. anche Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3: *dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa*; e PSI XIV, 1449*r*, 3-6. Va notato che il quesito con cui si apre il frammento ulpianeo riguarda la responsabilità aquiliana (*an Aquilia teneatur*), cui si risponde, citando Giuliano, che *Aquilia teneri eum qui eluscaverat discipulum in disciplina*, con riferimento "a un caso diverso" da quello presente nel giurista adrianeo. Infatti, come si è visto, il caso prospettato nel quesito riguarda un *servus*, mentre in Giuliano la fattispecie studiata è quella relativa a un *ingenuus filius familias*. Subito dopo, vengono prese in considerazione l'*actio iniuriarum* e quella *ex locato* e, alla fine, si torna al quesito iniziale, cui si risponde con una nota recisa quanto sbrigativa (*sed lege Aquilia posse agi non dubito*), che denuncia chiaramente ancora una volta una rielaborazione del testo di Ulpiano, nel quale il giurista severiano a sua volta riportava e discuteva il caso del *puer*, in merito al quale, probabilmente, Giuliano si era pronunziato per la negazione dell'*actio ex lege Aquilia*, mentre Ulpiano era decisamente per la concessione della stessa, non di quella diretta, ma di quella *utilis* – o, come propone Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 170, *in factum*, ma vedi le obiezioni di Albanese, *PSI XIV, 1449*, p. 186 [= id., *Scritti*, vol. I, p. 406] –, come sembrerebbe suggerire il secondo scolio. Sul ruolo della *causa faciendi* come criterio mediante il quale distinguere comportamenti materialmente identici, cfr., con riferimento a D. 19.2.13.4, Marotta V., *Multa de iure sanxit*. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, pp. 185-186 e, in ordine alla problematica degli elementi soggettivi della fattispecie dell'*iniuria*, cfr. Raber F., *Grundlagen klassischer Iniurienansprüche*, Wien-Köln-Graz 1969, pp. 120 ss.; Cursi M.F., *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano 2002, pp. 111 ss., sulla base del riferimento, presente nel secondo scolio, a un'*actio legis Aquiliae* (*utilis*), sostiene che Giuliano avesse già affrontato il problema dell'esperibilità di tale azione, estendendo il campo di applicazione della tutela aquiliana.

[33] Sul rapporto tra *actio legis Aquiliae* e *actio iniuriarum*, cfr. anche Ulp. 18 *ad ed*. D. 9.2.1. Sui presupposti del rifiuto dell'*actio iniuriarum*, Wittmann, *Die Körperverletzung*, pp. 50 ss.

[34] Che tale rinvio sia da attribuire a Ulpiano stesso e non a un intervento successivo – come invece qualche

laborando la discussione del caso del *puer* apprendista, presente nel libro 86 dei *Digesta* di Giuliano, distingue *ratione materiae* la spettanza dell'*actio ex lege Aquilia*, di cui discute nel libro 18 *ad ed.* (D. 9.2.5.3)[35], da quella *ex locato*, che invece è trattata nella sezione specifica *locati-conducti*, cioè nel libro 32 *ad edictum*.[36] Ciò porterebbe a ritenere che, a differenza di Giuliano, che studiava la fattispecie del ferimento del *discipulus* da parte del *magister* in ordine all'individuazione dell'*actio* ammissibile, rispettivamente, nel caso di un *servus* e in quello di un *puer filius familias*,[37] Ulpiano abbia ripreso tali argomentazioni[38] e le abbia focalizzate in un primo nucleo attorno alla fattispecie suscettibile dell'*actio legis Aquiliae*,[39] anche se si accenna alle altre due possibilità, dell'*actio iniuriarum* e

studioso ritiene (cfr. Wieacker, *Textstufen*, p. 262; ma v. Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 168; id., *Frammenti*, pp. 147-148 [= id., in Bove, *Studi*, pp. 469-470]) – risulta palesemente dalla testimonianza del frammento pergamenaceo. È significativo che il primo scolio annoti che è concessa l'*actio ex locato* e non quella *iniuriarum*, ma non accenni affatto all'*actio ex lege Aquilia*, riferimento che sembra presente nel secondo scolio. Non si può escludere però che, pur presente nel testo ulpianeo, il rinvio, per come si presenta in D. 19.2.13.4, sia il risultato di un'interpolazione. Sul riferimento alla *culpa* che accomuna l'*actio locati* all'*actio legis Aquiliae* e sulla distanza che separa queste ultime dall'*actio iniuriarum*, per l'esercizio della quale è richiesto l'intento doloso, cfr. Cursi, *Iniuria*, p. 112.

[35] Cui va ricollegato anche Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr.: *qua actione patrem consecuturum ait (sc. Iulianus), quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit*), che si palesa come evidente continuazione di D. 9.2.5.3.

[36] D. 19.2.13.4. Si noti, per altro verso, che la negazione dell'*actio iniuriarum*, che ricorre, in termini pressoché identici, in tutti e tre i passi in cui è esaminata la vicenda del *puer* apprendista (PSI XIV, 1449*r*, 3-6; D. 9.2.5.3 e D. 19.2.13.4), non compare in altri luoghi dei *Digesta* come argomento specifico. Se ne deve inferire che, in merito alla concessione di tale azione, la recisa negazione, proposta da Giuliano e ripresa, a quanto sembra, *ad litteram* da Ulpiano, rimase indiscussa fino a essere accolta nella Compilazione, anche se non divenne oggetto di specifica trattazione.

[37] Questa fattispecie va ricostruita sulla base del confronto di D. 19.2.13.4 e D. 9.2.5.3: nel primo frammento si presenta il caso del ferimento del *puer*, che si deve ritenere sia da identificare con l'*ingenuus filius familias* di D. 9.2.5.3, e per il quale Giuliano avrebbe riconosciuto la spettanza dell'*actio ex locato* a favore del padre. In D. 9.2.5.3 dovrebbe ravvisarsi la descrizione completa della fattispecie, come formulata da Giuliano e ripresa da Ulpiano: viene posto il problema del ferimento di un *servus in disciplina* da parte del *magister* e si chiede «*an Aquilia teneatur*»; la risposta di Giuliano è che «*Aquilia teneri eum qui eluscaverat discipulum in disciplina*». Il verbo *eluscaverat* (nel quesito di apertura del frammento si parla genericamente di «*vulneraverit servum vel occiderit*») rivela che si sta parlando della stessa sentenza di Giuliano di cui in D. 19.2.13.4, dove si comprende che la fattispecie considerata è solo quella dell'accecamento del *discipulus filius familias*, al cui padre è riconosciuta l'azione *ex locato*. In D. 9.2.5.3, nella *sedes materiae* specifica dell'*actio legis Aquiliae*, il frammento si apre con la concessione di tale azione nel caso del ferimento di un *servus*, ma nel caso dell'accecamento di un *puer filius familias*, si dice che Giuliano, mentre esclude la concessione dell'*actio iniuriarum*, avanza dei dubbi sulla concessione dell'*actio ex locato*. Il frammento si conclude con l'affermazione perentoria: «*sed lege Aquilia posse agi non dubito*».

[38] Ulp. 32 *ad ed*. D. 19.2.13.4: *item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit.*

[39] Valiño, *Acciones*, pp. 99 ss., vede nella prima parte di D. 9.2.5.3 un riferimento da parte di Ulpiano a un caso tipico di responsabilità aquiliana, e giustamente, trattandosi del ferimento di un *servus* (*Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occiderit an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina*); ma Valiño aggiunge che lo stesso Ulpiano contemplerebbe un'altra ipotesi, presa da Giuliano, in cui la vittima sarebbe un *filius familias*: in tal caso (direbbe Ulpiano) il padre potrebbe ricorrere *ex lege Aquilia*, con *un'actio* non *directa*, ma *utilis*.

dell'*actio ex locato*,[40] e in un secondo nucleo attorno alla fattispecie suscettibile dell'*actio ex locato*, dove, come nell'altro, si accenna anche alle altre due azioni, cioè all'*actio iniuriarum* e all'*actio legis Aquiliae*, anche se per quest'ultima si rinvia alla precedente trattazione *in sede materiae*, come si ricava da PSI XIV, 1449*r*, 6-9 e da D. 19.2.13.4.[41]

La prima parte del frammento pergamenaceo, dunque, riguarda l'azione che, secondo Ulpiano, era concessa da Giuliano al padre del *puer*, che era stato accecato da un colpo alla cervice infertogli dal *magister*. Da quanto resta del testo originario si ricava che era riconosciuta l'*actio ex locato*. Il confronto con il testo parallelo di Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4 permette di confermare tale conclusione. Tuttavia non avendo elementi per valutare l'ampiezza della parte mancante della citazione del testo di Giuliano, che precede il testo pervenuto nel frammento pergamenaceo, non rimane che formulare delle ipotesi. In D. 19.2.13.4, Ulpiano precisa che la citazione da Giuliano è dal libro 86 dei suoi *Digesta*, precisazione che è inverosimile possa risalire ai compilatori, ma può ben essere stata presente nella citazione di Ulpiano. L'ipotesi più probabile è che la parte mancante nell'inizio del frammento pergamenaceo corrispondesse a quella iniziale di D. 19.2.13.4 e che quindi vi fosse l'esposizione del caso del ferimento del *puer ingenuus* apprendista, com'è logico attendersi in una sezione relativa all'*actio locati conducti*.

Un dato interessante, che emerge dal confronto tra il passo di Giuliano-Ulpiano presente nel frammento pergamenaceo e quello ripreso in D. 19.2.13.4, è rappresentato dall'assenza, nel frammento pergamenaceo, della motivazione della concessione dell'*actio ex locato*. In Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4, citando Giuliano in merito alla vicenda del *puer* di stato libero, al quale il *magister* ha causato la perdita di un occhio, afferma che *ex locato esse actionem patri eius*, poi aggiunge *quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse*. La congiunzione *enim* lascia intendere che il giurista sta rispondendo all'obiezione che ai *magistri* è concessa la facoltà di una *levis castigatio*, facendo osservare che nel caso in questione il *magister* non si è mantenuto entro i limiti consentiti, nulla rilevando se la gravità del danno sia dovuta a una circostanza imprevista, venuta a complicare una *castigatio levis*.[42] Il confronto del frammento pergamenaceo con

---

Ciò sarebbe suggerito dal secondo scolio: ἐδέξα-/ το δὲ ἐκ / τού(του) εἶναι *A*-/ *quil*(ιον) ο[ὐτ(ίλιον)]. Si trascura, però, il fatto che Giuliano distingueva nettamente tra *actio ex lege Aquilia* (nel caso del *servus*) e *actio ex locato* concessa al padre del *puer discens ingenuus filius familias* (Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3: *proponitur autem apud eum species talis, sutor inquit, puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus perfunderetur*).

[40] Nel libro 18 *ad ed.*; cfr. D. 9.2.5.3 e D. 9.2.7 pr.

[41] Cfr. Thomas, *The case*, pp. 363 ss. [=id., *An Aquilian Couplet*, pp. 176 ss.], in particolare, pp. 366 ss. [= pp. 179 ss.], con articolata discussione della fattispecie e della relativa documentazione. Sulla storia delle interpolazioni nei libri 18 e 32 del Commentario *ad edictum* di Ulpiano e sui rapporti tra questi due libri in merito all'*actio legis Aquiliae* e l'*actio ex locato* in situazione di eccesso nell'esercizio della *facultas castigandi* da parte del *magister* in una situazione di apprendistato, cfr. Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 150 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 472 ss.]; id., *Di nuovo*, pp. 281 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 591 ss.], secondo il quale il frammento pergamenaceo fornirebbe una testimonianza, isolata ma decisiva, a favore della tesi di un'attività di studio critico, commento e riedizione degli autori classici da parte di studiosi di età tarda.

[42] Un concetto del genere sembra voler riprodurre l'espressione, altrimenti non comprensibile, di D. 9.2.5.3: *an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti*. Il *dubitat* riferito alla

i corrispondenti frammenti dei *Digesta* porta a ritenere che l'espressione «*quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse*» sia genuina e che rappresenti la giustificazione della concessione dell'*actio ex locato*, come, per altro verso, l'espressione, posta in antitesi alla precedente, cioè *iniuriarum autem actionem competere Iulianus*[43] *negat, quia non iniuriae faciendae causa, hoc* (PSI XIV, 1449*r*: *id*) *fecerit, sed praecipiendi*,[44] rappresenti la risposta (negativa) in merito all'ammissibilità dell'*actio iniuriarum*. Ne consegue che le due sentenze vanno viste come due parti simmetriche della stessa sentenza di Giuliano (ripresa da Ulpiano) in merito all'individuazione dell'azione spettante al padre del *puer ingenuus in disciplina*, che abbia perduto un occhio a seguito di un colpo infertogli dal *magister*. L'assenza, dunque, dell'espressione da *quamvis* a *tenuisse* nel frammento pergamenaceo potrebbe avallare l'ipotesi che il testo originale di Ulpiano sarebbe quello presente nei *Digesta*, mentre PSI XIV, 1449 rappresenterebbe un brandello di un'epitome, conservatasi fino alla Compilazione.[45]

La prima parte del passo sul *recto* contiene un rinvio, certamente da parte di Ulpiano,[46] del discorso sull'*actio legis Aquiliae* (ll. 6 ss.): *Se*-] / *d et de Aquil*[*ia quid sen*-] / *tiamus alio* [(*com*)*m*(*en*)*tario* (*libro*?) *tradi*-]/ *dimus*. Il riferimento è a Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.5.3, nella sezione dedicata alla *lex Aquilia*, in cui Ulpiano ricorda che Giuliano scrive che l'*actio ex lege Aquilia* può essere intentata contro il maestro che abbia fatto perdere un occhio a uno schiavo apprendista nel contesto dell'apprendistato (*in disciplina*). Di seguito viene presentata la fattispecie considerata da Giuliano, quella di un *puer ingenuus filius familias*, cui il maestro, un *sutor*, abbia fatto perdere un occhio a seguito di una percossa. Sorprende il fatto che, dopo l'esposizione del caso, Ulpiano non indichi la soluzione proposta da Giuliano in ordine all'esperibilità dell'*actio ex lege Aquilia*, ma ricordi solo che secondo quest'ultimo non competesse l'*actio iniuriarum* e ci fossero dubbi anche sull'esperibilità dell'*actio ex locato*. Ma sorprende ancor di più l'espressione conclusiva del frammento: *sed lege Aquilia posse agi non dubito*. Il passaggio dalla terza alla prima persona del verbo, che dovrebbe indicare una presa di posizione di Ulpiano in tutto o in parte contraria a quella di Giuliano, della quale però il frammento non dice nulla, rende difficile capire il ruolo (e il presupposto per la concessione) dell'*actio ex lege Aquilia*. Una spiegazione plausibile, tuttavia, potrebbe ravvisarsi, considerando che si è in presenza di un ragionamento in merito a un estratto di un sunto.

---

esperibilità dell'*actio ex locato*, esprime qui in realtà il dubbio metodico se, essendo riconosciuta al docente la facoltà di *castigare*, questi non si dovesse considerare libero dalla responsabilità di eventuali conseguenze anche gravi, di una *levis dumtaxat castigatio*: dubbio che il giurista respinge, affermando recisamente la responsabilità *ex locato* del *magister*.

[43] Le parole *actionem competere Iulianus* mancano nel frammento pergamenaceo.

[44] In D. 9.2.5.3 si legge: *dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa*.

[45] Cfr. Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, pp. 386 ss.; ma vedi, in merito, le obiezioni, di Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, 283 [= id., in Bove, *Studi*, p. 593].

[46] Come si è già osservato, in D. 19.2.13.4, l'annotazione *sed et de Aquilia supra diximus*, ancorché ulpianea, sembra inserita nel testo tradito, nel rimaneggiamento complessivo del passo ulpianeo, nella sede sbagliata; cfr. Pringsheim, *Die Verletzung*, pp. 9-10 nota 28.

L'uso dell'espressione *non dubito* da parte di Ulpiano dovrebbe portare a ritenere che Giuliano, come si è visto nel caso dell'*actio ex locato*, non abbia negato l'esperibilità dell'azione, ma ne abbia studiato la configurazione rispetto alla casistica e il rapporto con le altre due azioni concorrenziali. La concessione dell'*actio ex lege Aquilia* nel caso del ferimento del *servus* è fuori discussione. Il problema sorge invece per il caso del ferimento di un apprendista di stato libero, per il quale non abbiamo indicazioni dalle fonti. L'accenno all'*actio utilis* del secondo scolio potrebbe indurre a ritenere che, mentre Giuliano era contrario alla concessione dell'*actio ex lege Aquilia* nel caso in questione,[47] Ulpiano fosse, invece, favorevole almeno a quella *utilis*: D. 9.2.5.3 (*sed lege Aquilia posse agi non dubito*).

In relazione al primo brano del frammento pergamenaceo (ll. 1-9), sul margine sinistro del *recto* sono presenti due brevi scolii in greco[48] (con la presenza di qualche termine tecnico-giuridico latino o traslitterato dal latino), che potrebbero rivelare la destinazione a uso scolastico del codice ulpianeo, dal quale proviene il frammento.[49] Le due annotazioni marginali sono dei *notabene*, rispettivamente, per il primo tratto del frammento (ll. 1-6), dove si avverte che dal passo si ricava che è concessa l'*actio ex locato* (ἡ τοῦ πάκτου), ma non quella *iniuriarum*, e per il secondo tratto (ll. 6-9), dove si ricorda che il rinvio di cui si parla nel passo, è all'*Aquilio*, un libro della sezione *de iudiciis*, da cui, secondo l'integrazione di Arangio-Ruiz,[50] si ricava che nella fattispecie della lesione del *puer* apprendista da parte del *magister* al padre spetterebbe l'*actio utilis* (o *in factum ad exemplum*) *legis Aquiliae*.

Il primo scolio non sembra rivestire un particolare significato, trattandosi di una sorta di promemoria, se non fosse per l'attestazione della confusione, propria di età tarda, tra patto e contratto.[51] Il secondo, molto più interessante, integra il testo, in quanto precisa meglio il richiamo di Ulpiano a una dichiarazione fatta in altra sede (ll. 1-3) e, aspetto più importante, accenna al contenuto del testo cui rinvia (ll. 4-6):[52] si precisa, infatti, che il

---

[47] Qualche perplessità desta Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7 pr., in cui Giuliano sembra chiamato in causa da Ulpiano a proposito del risarcimento del *pater*: *qua actione patrem consecuturum ait* (*sc*. *Iulianus*)*, quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit*. Per il fatto che il frammento sia tratto dal libro 18 *ad ed.* di Ulpiano, cioè quello dedicato alla *lex Aquilia*, si dovrebbe ritenere che l'*actio* in questione sia quella *ex lege Aquilia*. Per altro verso, se il soggetto di *ait* è da identificare, come sembra ovvio, in Giuliano, per il quale, come si è visto l'azione risarcitoria prevista a favore del *pater* per il ferimento del *filius* è, invece, quella *ex locato* (cfr. Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4: *ex locato esse actionem patri eius*), allora si deve considerare D. 9.2.7 pr. come riferibile più logicamente a quest'azione.

[48] Il secondo dei quali segnalato da una παράγραφος.

[49] Cfr. D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1255; Sierl, *Nachträge*, p. 56.

[50] Cfr. Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, pp. 169-170; id., *Frammenti*, pp. 148-150 [=id., in Bove, *Studi*, pp. 470-472]: PSI XIV, 1449*r*, 11 ss.: ἐδέξα-/ το δὲ ἐκ / τού(του) εἶναι A- / quil(ιον) ο[ὐτ(ίλιον); il discorso non cambia se si accettasse, al posto di ο[ὐτ(ίλιον), l'integrazione ὀ[νήσιμον proposta da K. McNamee, *Another Chapter in the History of Scholia*, «CQ», 48, 1998, pp. 269-288: 281; cfr. anche ead., *Annotations*, p. 503. Sull'integrazione proposta da Arangio-Ruiz v. *infra*.

[51] D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1258; Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 10, annota che questo tipo di scolio ci è familiare dai Basilici e costituisce un'informazione atta a richiamare l'attenzione dello scolaro su quanto è detto nel testo e che egli deve tener a mente. Degno di nota è che qui sarebbe presente un precursore degli scolii dei Basilici.

[52] Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 11.

rinvio è al capitolo dedicato alla *lex Aquilia* nel *de iudiciis*,[53] cioè nella *pars de iudiciis*, una delle *partes* dell'insegnamento nel periodo pregiustinianeo, quella del secondo anno di studio, mentre il frammento pergamenaceo proviene da un'opera appartenente alla *pars de rebus creditis*, oggetto di studio del primo anno.[54] Come si è visto, il testo al quale si fa riferimento è D. 9.2.5.3, un frammento del libro 18 *ad edictum* di Ulpiano, di cui i libri 15-25 appartengono alla *pars de iudiciis*, mentre D. 19.2.13.4, cui corrisponde il testo del frammento pergamenaceo e che proviene dal libro 32 della stesso Commento, bene si adatta alla *pars de rebus creditis*. Ulpiano rinvia, dunque, a un libro precedente al 32, ma anche a una *pars*, quella *de iudiciis* antecedente a quella *de rebus creditis*.

Quanto al contenuto del secondo scolio, Arangio-Ruiz,[55] interpretando la prima parte come precisazione dell'indicazione generica del rinvio presente nel frammento pergamenaceo, ritiene che la seconda parte anticipi il responso di Ulpiano, che si dichiarerebbe favorevole alla concessione dell'*actio utilis ex lege Aquilia*.[56] Ciò si ricaverebbe dall'integrazione dell'ultima parola dello scolio come o[ὐτ(ίλιον)].[57] In altri termini lo scoliasta attribuirebbe a Ulpiano la concessione dell'*actio utilis ex lege Aquilia*: ma si tratta forse di una conclusione, in merito a un punto centrale del dibattito, troppo categorica perché la si possa trarre solo sulla base di una parola quasi interamente frutto di integrazione.

Non si hanno elementi sicuri per precisare il quadro di riferimento cronologico, ambientale e culturale di questi scolii. Non si conosce la data, nemmeno approssimativa, della loro elaborazione: l'unico dato certo è che sia il testo che gli scolii sono tardi e anteriori alla Compilazione.[58]

---

[53] Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 164 nota 1, ha individuato uno scolio dei Basilici che in maniera analoga fa riferimento al titolo *de lege Aquilia* della *pars de iudiciis*, cfr. Pringsheim, *ibidem*.

[54] Cannata, *Alcune osservazioni*, p. 33, osserva anche come questo rinvio ai libri *de iudiciis* richiami la terminologia delle opere ordinate secondo il sistema dell'editto. Ritiene, inoltre, che la presenza di scolii greci attesterebbe che il manoscritto da cui proviene il frammento pergamenaceo sarebbe stato usato in Oriente e nelle scuole, così come anche il riferimento indiretto alle *partes*, che la costituzione *Omnem* attesta essere state in uso presso le scuole orientali prima della compilazione giustinianea. Il frammento pergamenaceo potrebbe essere, quindi, un frammento di uno dei c.d. "predigesti", anche se si riconosce che la sua data (IV secolo), troppo risalente, rappresenterebbe oggettivamente un ostacolo ad accogliere una tale ipotesi.

[55] Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, pp. 169-170, ma v. *supra*.

[56] Arangio-Ruiz, *ibidem*; cfr. anche Cursi, *Iniuria*, pp. 111-112.

[57] Lo stesso discorso vale anche se si accetta l'integrazione proposta da McNamee, *Annotations*, p. 503: ὸ[νήσιμον]. Albanese, *PSI XIV, 1449*, pp. 170-172 [= id., *Scritti*, vol. I, pp. 390-392], esprime, invece, perplessità circa l'integrazione di o[ὐτ(ίλιον)], ma anche in merito a quella di *sen*-] / *tiamu*[*s*, presente nel testo, che egli preferisce, ma dubitativamente, integrare *e*]/*tiam u*[*til* . . . . . .], con riferimento alla concessione dell'*actio utilis ex lege Aquilia*, che così sarebbe stata accennata già nel rinvio all'*alius commentarius*. Anche Pringsheim, *Die Verletzung*, pp. 12-13, contesta l'integrazione o[ὐτ(ίλιον)] – egli si aspetterebbe la parola latina *u*[(*tilion*)]– e le altre deduzioni che ne sono state tratte. Inoltre, non esclude che il secondo scolio non parlasse di un'*actio utilis ex lege Aquilia*, ma solo di un'*actio utilis* che contiene una *fictio*, ipotesi già scartata da Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 170, a favore di quella di un'*actio in factum*, che però non risulta nel testo di Ulpiano.

[58] Pringsheim, *Die Verletzung*, p. 13; caduta l'ipotesi che nel secondo scolio sia attestato che nella *pars de iudiciis* si concedesse l'*actio utilis*, non rimane che D. 9.2.5.3, in cui si legge *sed lege Aquilia posse*

Le ultime linee (ll. 10 ss.) del *recto* non trovano riscontro nei *Digesta*. Come suggerisce l'editore, si dovrebbe trattare di un passaggio dell'opera ulpianea, non recepito nei *Digesta*. L'attacco *Si seruum* di l. 10 e l'espressione *si cus*[*t*]*o*[di l. 14 rendono plausibile l'ipotesi, avanzata dall'editore, secondo cui si tratterebbe di una «rubrichetta [*de servo cu*] *sto*[*diendo*](?)» all'interno di un discorso più generale sull'*actio ex locato*.[59] Sul contenuto di questa parte finale del *recto*, come osserva Arangio-Ruiz, si può solo congetturare che «Ulpiano affermasse la spettanza dell'azione *ex locato* contro chi avesse lasciato scappare un servo che a qualsiasi titolo aveva preso in conduzione».[60] Tra la fine della l. 11 e l'inizio della l. 12 si legge: -]/*rius scribit* [, che, sempre secondo Arangio-Ruiz, introduceva chiaramente la citazione del parere di un giurista, il cui nome terminava in *-rius*. La terminazione si può riferire al nome di diversi autori: Arrius Menander e Valerius Severus (citati da Ulpiano), Papirius Iustus (che, però, non risulta citato da Ulpiano) e Masurius Sabinus (che Ulpiano cita come Sabinus). L'ipotesi più probabile è che si tratti di Valerius Severus, che nei *Digesta* compare citato da Ulpiano tre volte.[61]

Il *verso* del frammento pergamenaceo contiene le parti finali di 16 linee, la cui integrazione risulta abbastanza sicura, in quanto corrispondono quasi perfettamente a un passo del libro 32 *ad edictum* di Ulpiano conservato dai *Digesta* (D. 19.2.15.1 fine-2 inizio).[62]

---

agi non dubito, un brano, secondo lo studioso, senza dubbio interpolato. In definitiva, il secondo scolio farebbe riferimento a un testo interpolato: si deve ritenere, dunque, che, al tempo in cui fu scritto lo scolio, il testo ulpianeo era già interpolato, anche se la datazione del frammento pergamenaceo, genericamente al IV secolo, impedisce di essere più precisi.

[59] Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 164 nota 2; id. *Frammenti*, pp. 141-142 [= id., in Bove, *Studi*, p. 464], con riferimento, indicativamente, al contenuto di Ulp. 30 *ad ed.* D. 16.3.1.9 e Ulp. 29 *ad Sab.* D. 50.17.23; analogo problema in Gai. 7 *ad ed. prov.* D. 6.1.36.1; Gai. 9 *ad ed. prov.* D. 13.6.18 pr. e Paul. 21 *ad ed.* D. 6.1.21; cfr. anche Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 161 nota 9; D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1255; Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 386; Sierl, *Nachträge*, p. 56; Volterra E., *rec* a *Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto. Papiri greci e latini, vol. XIV a cura di Vittorio Bartoletti, n. 1371-1452, Firenze 1957*, «IURA», 9, 1958, pp. 307-315: 312-313.

[60] Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, p. 164 e nota 2; id. *Frammenti*, pp. 141-142 [= id., in Bove, *Studi*, p. 464]; ma non è escluso che si parlasse della fattispecie opposta e che, pertanto, si negasse l'azione, *si (servus) custodiendus non fuit*; cfr. anche D'Ors, *ibid.*; Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 386, e Sierl, *Nachträge*, pp. 56-57, secondo il quale sarebbe da integrare contenutisticamente in modo che l'*actio ex locato* sia data se uno lascia fuggire lo schiavo, che ha preso in prestito, senza che gli si possa rimproverare una premeditazione o negligenza, e quindi colpa.

[61] Cfr. Ulp. 5 *ad ed.* D. 2.4.4.3: *ut Severus dicebat*; Ulp. 8 *ad ed.*D. 3.3.8 pr.: *Valerius Severus*; Ulp. 70 *ad ed.* D. 43.20.1.21: *et refert Severus Valerius*; cfr. Arangio-Ruiz, nota *ad l.*

[62] Ulp. 32 ad ed. D. 1.15.2.1-2: … *aut villa non reficitur vel stabulum vel ubi greges eius stare oporteat vel si quid in lege conductionis convenit, si hoc non praestatur, ex conducto agetur. si vis tempestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait*… Anche a proposito di PSI XIV, 1449 *verso*, Cannata, *Alcune osservazioni*, p. 32, annota che, nonostante la piena corrispondenza con il frammento ulpianeo, nulla vieterebbe di pensare che esso possa essere un passo tratto dai commentari di Paolo. de Neeve P.W., *Remissio mercedis*, «ZRG», 100, 1983, pp. 296-339: 310 nota 45, pur condividendo l'opinione di Sierl, secondo cui il frammento pergamenaceo dimostrerebbe come le interpolazioni ipotizzate per D. 19.2.15.1 e 2, siano da escludere, tuttavia ritiene che non si possa negare con sicurezza la possibilità che l'ultima parte di D. 19.2.15.2, non presente sul frammento pergamenaceo, abbia subito delle alterazioni.

Le poche differenze, che si notano, derivano dalla tendenza, propria di età tarda, ad abbreviare il testo dei classici, in genere senza oscurarne il senso. È il caso della soppressione dell'espressione *hoc* (oppure: *eo*)] *nomine* (l. 11), che, presente sul frammento pergamenaceo, manca nel testo dei *Digesta*: il passo ha perso in eleganza, ma senza che il concetto ne risulti oscurato. Un altro caso interessante è rappresentato dall'espressione [*E*]*t refert*, con la quale termina il testo superstite sul *verso* (l. 13): l'espressione è assente nel frammento dei *Digesta*, mentre nel frammento pergamenaceo sembra introdurre un nuovo argomento. I due testi, comunque, corrispondono fino a *videamus*, con cui termina in entrambi la proposizione del quesito *an locator conductori* (*hoc nomine*) *aliquid praestare debeat* in caso di *vis tempestatis calamitosae*.[63] Nel frammento dei *Digesta* il testo continua con il parere di Servio, mentre nel frammento pergamenaceo della risposta sopravvive solo l'espressione iniziale [*E*]*t refert*. È logico ritenere che anche nella parte del frammento pergamenaceo andato perduto fosse riportato il parere di Servio. L'espressione [*E*]*t refert*, come fa osservare Arangio-Ruiz, porta a ritenere di Servio fosse riportato di seconda mano, attraverso la citazione di un autore intermedio, che egli individua in Pomponio, per il fatto che l'opera di quest'ultimo è servita spesso al giurista di Tiro per ottenere notizie in merito alla più antica letteratura. Si tratta, comunque di mera ipotesi.[64]

---

[63] Sulle problematiche relative alla *vis tempestatis calamitosae*, cfr. Nicosia G., *La responsabilità del locatore per i vizi della cosa locata in diritto romano*, «RISG», 92, 1957-1958, pp. 403-426: 404-405 e nota 7; Wieacker, *Textstufen*, pp. 255-256; Miquel J., *Periculum locatoris*. *Ricerche in tema di responsabilità contrattuale*, «ZRG», 81, 1964, pp. 134-190: 174-175 (nel quadro di un'indagine sul *periculum locatoris*); Ankum H., *Remissio mercedis*, «RIDA», 19, 1972, pp. 219-238: 224 ss. e nota 9 (in relazione all'istituto della *remissio mercedis*); Sitzia F., *Considerazioni in tema di periculum locatoris e di remissio mercedis*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, vol. I, *Studi storico-giuridici*, Milano 1978, pp. 331-361: 333 ss. (in merito al rapporto tra *periculum locatoris* e *remissio mercedis*); de Neeve, *Remissio mercedis*, p. 310, secondo il quale Servio si riferirebbe alla *remissio mercedis*; e 318 ss., sulla genesi ed evoluzione di tale istituto di età imperiale (con discussione della bibliografia); Ernst W., *Das Nutzungsrisiko bei der Pacht in der Entwicklung seit Servius*, «ZRG», 105, 1988, pp. 541-591: 542 ss. (su cui v. le osservazioni di Talamanca M., *rec*. a *Zeitschrift der Savigny-Stiftung der Rechtsgeschichte, Romanistiche Abteilung, CV, 1988*, «BIDR», 112-113, 1989-1990, pp. 857-891: 882-883, in particolare sull'interpretazione dell'espressione *omnem vim praestare*, che per Talamanca sembrerebbe risolvere in senso positivo il problema di una responsabilità del locatore nei confronti del conduttore per la *vis maior*; e 884, per quanto riguarda le difficoltà nell'interpretazione dei *vitia ex ipsa re*); Cardilli R., *L'obbligazione di* «*praestare*» *e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, Milano 1995, pp. 235-236.; Fiori R., *La definizione della 'Locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999, pp. 85 ss.; du Plessis P.J., *A history of remissio mercedis and related legal institutions*, Rotterdam 2003, pp. 20 ss. (nell'ambito di un profilo storico della *remissio mercedis*, con discussione della bibliografia); Capogrossi Colognesi L., *Remissio Mercedis*. *Una storia tra logiche di sistema e autorità della norma*, Napoli 2005, pp. 38 ss., in particolare 42 ss. e nota 18 (sul significato di *praestare*); e 47 ss. (sulla contrapposizione tra *vis cui resisti non potest* e *vitia ex ipsa re*).

[64] Arangio-Ruiz, *Ulpiano*, pp. 164-165; cfr. anche, D'Ors, *Los nuevos fragmentos*, p. 1255; Nicosia, *La responsabilità*, p. 404 e note 4-6; Sierl, *Nachträge*, pp. 57-58; Volterra E., *rec.* a a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, p. 313; Wieacker, *Textstufen*, p. 256; Ankum, *Remissio mercedis*, p. 223; de Neeve, *Remissio mercedis*, p. 310; Ernst, *Das Nutzungrisiko*, p. 555 nota 36; Cardilli, *L'obbligazione*, pp. 233-235; Fiori, *La definizione*, pp. 80 ss.; du Plessis, *A history*, pp. 19-20; Capogrossi Colognesi, *Remissio Mercedis*, p. 39 e nota 4. Arangio-Ruiz, *ibidem*, esclude l'ipotesi che nel manoscritto da cui

Come osserva Arangio-Ruiz,[65] lo studio del frammento pergamenaceo, oltre a permettere di individuare in qualche misura quanto vi sia di ulpianeo e quanto d'interpolatizio nei corrispondenti frammenti dei *Digesta*, consente di avere anche indicazioni in merito alle vicende subite dalle opere della giurisprudenza nel periodo trascorso fra la loro redazione e la Compilazione giustinianea.[66]

Il *verso*, da un lato, conferma la sostanziale paternità ulpianea del frammento e, dall'altro, – dall'attacco [*e*]*t refert*, che probabilmente, come sembra suggerire il confronto con D. 19.2.15.2, introduceva il parere di Servio – autorizza a credere che questo era riportato attraverso una fonte intermedia (Pomponio?). Nel frammento dei *Digesta*, invece, Servio è citato direttamente: *Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait*, il che porta necessariamente a ritenere che sia stato eliminato il rinvio all'autore intermedio. Ciò sarebbe in linea con la tendenza a eliminare il moltiplicarsi delle citazioni e soprattutto ad abbreviare piuttosto che ad ampliare il testo degli autori classici.

Analoga situazione sul *recto* (ll. 10-14) a proposito, a quanto sembra, della fuga di un *servus custodiendus*, per il quale è concessa al padrone dello schiavo l'*actio ex locato*. Questo passaggio manca del tutto nei *Digesta* e si può pensare che esso sia stato eliminato perché non ritenuto rilevante nell'ambito della casistica relativa all'*actio ex locato*. Ma l'ipotizzata tendenza ad accorciare il testo degli autori sembrerebbe smentito dall'inizio di Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.4: *Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*, dov'è citata l'opera con l'indicazione del relativo libro. Nel frammento pergamenaceo sembra riscontrarsi, invece, solo la citazione del giurista senza la menzione dell'opera: [… *esse actionem ex*] / *locato pa*[*tri eius Iul*(*ianus*)] / *dicit*.[67] Se si ipotizza che nella parte iniziale del frammento pergamenaceo, andata perduta, vi fosse solo l'esposizione del

proviene il frammento pergamenaceo, fosse incorporata una glossa non passata nel codice utilizzato dai compilatori: infatti, un analogo uso di *refert* è ancora frequente nei *Digesta*, e in particolare in passi di Ulpiano; cfr. Volkmar E., *Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae*, vol. V, Berolini 1939, 52: Ulp. 5 *ad ed.* D. 2.4.4.2: *hoc veteres existimasse Pomponius refert*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9 pr.: *et ita Pomponius libro vicensimo octavo scribit. ait enim… et refert Labeonem existimare edicto locum non esse*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.1.6: *Idem Pomponius refert Labeonem existimare, etiamsi quis integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.16.2: *Pomponius quoque refert libro vicensimo octavo, … Aristonem putasse in integrum restituendam*; Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.3.1.2: *et refert Pomponius Iulianum existimare de peculio actione peremi de in rem verso actionem*; cfr. anche Ulp. 71 *ad ed.* D. 39.5.18 pr.-1: *Aristo ait,…* 1. *et ita et Pomponius eum existimare refert*. Bisogna, comunque, tenere presente che talvolta Servio è citato attraverso la testimonianza di suoi allievi (vedi il caso di Aufidio Namusa) o suoi *auditores*, come in Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.2.52.18: *cui congruit, quod Servium respondisse Aufidius refert*; e in Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12 pr. e 6: *et ita Servium respondisse auditores eius referunt*.

[65] Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 150 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 472 ss.].

[66] Un elenco di punti, alcuni incontrovertibili altri meno, di risultanze dello studio del frammento pergamenaceo, in Arangio-Ruiz, *Di nuovo*, p. 281 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 591 ss.].

[67] Lo stesso può dirsi per l'accenno a Giuliano (in materia di *actio ex lege Aquilia*) in D. 9.2.5.3 e (in materia di *actio iniuriarum*) in D. 19.2.13.4, ma quest'ultimo caso si può spiegare col fatto che Giuliano, come si è visto, era stato citato prima e con l'indicazione dell'opera.

caso,[68] allora si potrebbe ammettere che l'annotazione di apertura di D. 19.2.13.4 rappresenti un'interpolazione di difficile attribuzione.[69]

Un caso analogo, di cui si è già parlato, è rappresentato dall'affermazione, che Ulpiano attribuisce a Giuliano, a quanto pare in risposta a un'obiezione relativa alla concessione dell'*actio ex locato* al padre di un *puer*, al quale il *magister*, un *sutor*, aveva fatto perdere un occhio a seguito di una percossa alla cervice con una *forma calcei*: *ex locato esse actionem patri eius* di D. 19.2.13.4.[70] Nonostante l'ampio margine di opinabilità, in contrasto con la soluzione proposta a suo tempo da Arangio Ruiz,[71] secondo il quale l'aggiunta risalirebbe a un interpolatore tardo, sostenitore della tradizione classica in tema di *castigatio* dell'apprendista, si potrebbe optare, come si è già evidenziato, per una soluzione diversa, nel senso che il frammento pergamenaceo costituirebbe parte di un'epitome dell'originale ulpianeo.[72]

---

[68] Seidl, *Juristische Papyruskunde*, p. 426 ritiene che nella lacuna iniziale del frammento pergamenaceo doveva essere esposta la vicenda del *sutor* e del *puer*. Ora, se si usasse il testo dei *Digesta* per integrare il frammento pergamenaceo ne verrebbe una doppia citazione di Giuliano, che non avrebbe senso: [*Item Iulianus libro octagesimo sexto digestorum scripsit*; (PSI, XIV, 1449*r*) [*esse actionem ex locato*] / *pa*[*tri eius Iul*(*ianus*)] / *dicit*. Poiché non è pensabile che Ulpiano abbia potuto dire due volte nello stesso passaggio «*Iulianus scripsit*», allora deve aver citato Giuliano solo con l'espressione «*Iulianus dicit*», senza precisare il libro.

[69] Cfr. Seidl, *Juristische Papyruskunde*, p. 426; id., *Papyrologie und Interpolationenkritik*, pp. 22-23. Nel secondo scolio presente sul *recto* compare, nella prima parte, un'indicazione precisa del rinvio, che nel testo è invece generico.

[70] Sul problema, in dettaglio, v. *supra*.

[71] Arangio-Ruiz, *Frammenti*, pp. 152 ss. [= id., in Bove, *Studi*, pp. 474 ss.].

[72] Amelotti, *rec.* a Bartoletti, *Papiri greci e latini*, pp. 386 ss.

Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca

A cura di Dario Mantovani e Serena Ammirati

Abstract

Il volume contiene saggi dedicati alla circolazione e alla trasmissione del sapere giurisprudenziale romano nella tarda antichità. Punto di vista privilegiato è la presentazione e l'esegesi dei frammenti papiracei e pergamenacei riferibili al periodo compreso tra il III e il V secolo, un arco di tempo troppo poco valorizzato nella storia degli studi, tra l'età classica della giurisprudenza romana e la grande impresa del Digesto giustinianeo. I frustuli, provenienti da scavi condotti nella *pars Orientis* dell'impero o conservati per secoli nelle biblioteche d'Occidente, recano testi di contenuto ed estensione varia: monografie degli autori della giurisprudenza classica (Ulpiano); testi greci (o grecolatini) editi autonomamente, a commento di testi latini; testi greci (o grecolatini) di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; escerti da autori e opere diverse, testi adespoti e anepigrafi, glosse marginali e interlineari di considerevole estensione. Altrettanto variegate sono la loro veste grafica e libraria: scritture correnti (corsive greche e latine, vergate da mani esperte nella scrittura di documenti, anche bilingui); scritture librarie tipiche del libro tardoantico, come l'onciale (anche nella sua versione 'giuridica' tutta di concezione orientale); libri di pergamena sottile e bianca sapientemente impaginati e confezionati, codici di papiro di notevoli dimensioni, con margini ampi per essere annotati; codici di formato piccolo e mediopiccolo, allestiti con papiro e pergamena di più scarsa qualità. La loro presenza e la loro varietà sono la testimonianza preziosa della vitalità degli studi di diritto nella tarda antichità. Studiosi di diversi atenei italiani e stranieri (Bari, Napoli, Parma, Pavia, Roma, Siena, Zurigo) presentano in questa sede i risultati delle loro ricerche condotte nell'ambito del PRIN 2009 "Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V sec.). Storia e geografia", coordinato dall'Università di Pavia. Ulrico Agnati (Parma) e Serena Ammirati (Roma Tre-Pavia) presentano edizione e commento del P. Oxy. XVII 2089, frammento adespoto e anepigrafo in tema di legati matrimoniali; Sergio Alessandrì (Bari) offre alcune esegesi dei testi contenuti in PSI XIV 1449 (Ulp., libro XXXII *ad edictum*); Andrea Lovato discute i contenuti di P.Berol. inv. P 11533 a+b e P.Fay.10, in tema di diritto dei soldati e di Wien, ÖNB, Cod. Vindob. 1b (Ulpiano, *Instiutiones*); Federico Battaglia (Zurigo) discute ordine e struttura delle *definitiones* contenute in PSI XIII 1348; Valerio Marotta (Pavia) presenta i contenuti di P.Berol. inv. 6757 (*Fragmentum de iudiciis*); Stefania Pietrini (Siena) discute le glosse marginali che costituiscono il P.Ant. III 152; Jolanda Ruggiero (Roma) presenta il noto Leiden, BPL 2589, frammento delle *Pauli Sententiae*; a lavori dedicati a frustuli giurisprudenziali si affiancano saggi dedicati a testimoni differenti per contenuto, ma con notevoli implicazioni per la storia della trasmissione del sapere giurisprudenziale: così Maria Chiara Scappaticcio (Napoli) edita e discute le 'glosse giuridiche' del P.Ryl. III 477, una silloge papiracea di orazioni ciceroniane; Serena Ammirati offre una panoramica sui glossari bilingui grecolatini di contenuto generico e il loro rapporto, grafico e contenutistico, con i frammenti di contenuto giurisprudenziale; Dario Mantovani (Pavia) propone una riflessione sulla nascita del Digesto che rivaluta la continuità nella trasmissione del sapere giuridico classico di cui i frammenti presentati nel volume sono prova significativa.

Dario Mantovani *è ordinario di Diritto Romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, dove tiene corsi di Diritto Romano e Lingua del Diritto. Presso lo stesso Ateneo presiede il Centro per la Storia dell'Università di Pavia ed è curatore dell'opera collettiva* Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*; dirige il Cedant - Centro studi e ricerche sui diritti antichi (Centro di ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza); dal 2013 è Principal Investigator del progetto "REDHIS - Rediscovering the hidden structure: A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity", finanziato dallo European Research Council; è stato professeur invité a Parigi presso l'EPHE, l'EHSS, l'Université Sorbonne, Panthéon e il Collège de France; fellow a Berkeley e catedrático d'excelencia presso l'Universidad Carlos III de Madrid; è membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, cl. Scienze Morali, condirettore della rivista «Athenaeum» e membro dei comitato scientifico di numerose riviste italiane e straniere dedicate al diritto antico. I suoi prevalenti interessi di ricerca sono rivolti al contenuto, alla forma e alla trasmissione della letteratura giurisprudenziale romana; al processo privato romano; al diritto criminale romano; agli aspetti giuridici e retorici delle declamazioni latine; alla storia degli studi e dell'Università.*

E-mail: dario.mantovani@unipv.it

Serena Ammirati *è ricercatore a tempo determinato di Paleografia presso l'Università degli Studi Roma Tre. Dottore di ricerca in Paleografia, è stata assegnista di ricerca prima a Roma Tre e poi presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Dal 2014 collabora con il progetto REDHIS dell'Università degli Studi di Pavia, per il quale si occupa dell'edizione e della descrizione paleografica e codicologica di frammenti latini e latinogreci di contenuto giuridico; tra i suoi principali interessi di ricerca si annoverano: i codici in romanesca di origine romana, la cultura grafica della Roma altomedievale, i frammenti latini inediti dalla* Qubbat al-khazna *di Damasco; dal 2016 è membro del team del progetto "In codice ratio", in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre e l'Archivio Segreto Vaticano.*

E-mail: serena.ammirati@uniroma3.it

Roman Jurisprudence in papyri. Ideas for a research

Edited by Dario Mantovani and Serena Ammirati

Abstract in English

The volume presents a collection of essays devoted to circulation and transmission of Roman legal knowledge in Late Antiquity, focusing on the description, edition and commentary of legal fragments, on papyrus and parchment, from III to V c. AD; this period, between the classical age of Roman legal jurisprudence and the great enterprise of the Digest of Justinian, is usually considered of decadence in the traditional legal scholarship. The papyrus and parchment fragments, mostly found in archaeological excavation in the Eastern Part of the Roman Empire or kept in Western Libraries for centuries, contain texts different in topics and lengths: some are copies of works of classical legal literature (e.g., Ulpian), some others are Greek or Latin-Greek legal commentaries; a few of them bear text which are not known from other sources, therefore is not possible to guess if they are original works or commentaries in somebody else work; there are excerpts from different authors and works, interlinear and marginal glosses of considerable length. The same variety can be seen in their book formats (from fine parchments books to re-used papyrus leaves, from pocket books to wide margin pages, suitable to host long annotations) and scripts (from Latin legal uncial to cursive scripts; a considerable bilingual and digraphical evidence is here discussed, too). All this diversity is a significant witness of the lively word of Roman legal scholarship in Late Antiquity. Scholars from different Italian and foreign universities (Bari, Naples, Parma, Pavia, Rome, Siena, Zurich) present in this book the results of their investigations in the frame of the PRIN 2009 project 'Legal literature in Late Antiquity (III-V c. AD). History and Geography'. Ulrico Agnati (Parma) e Serena Ammirati (Roma Tre-Pavia) present a re-edition and commentary of P.Oxy. XVII 2089, whose text is about marital legacies. Author and title of the work are unknown. Sergio Alessandrì offer a new exegesis of PSI XIV 1449, from book 32 of Ulpian, *Ad edictum*; Andrea Lovato discusses the contents of P.Fay. 10 and P.Berol. inv. 11533, a papyrus fragment about imperial dispositions on the legacy of the soldiers; and of Cod. Vind. 1b, which bears Ulpian Institutions; the essay of Federico Battaglia (Zurich) focuses on the structure and the definitions of PSI XIII 1348; to Valerio Marotta (Pavia) we owe a new commentary on P.Berol. inv. 6757, known as *Fragmentum de iudiciis*; Stefania Pietrini (Siena)'s paper is about the meaning of the marginal glosses preserved through P.Ant. III 152, on dowry and the related legal actions; Jolanda Ruggiero (Roma, Sapienza) presents the well-known Fragments with the *Sententiae* of Paul, Leiden, BPL 2589. Fragments different in content are nonetheless very important to reconstruct the legal thinking of Late Antiquity: Maria Chiara Scappaticcio (Naples) edits and comments the legal glosses in P.Ryl. III 477, a papyrus collection of Cicero's speeches; Serena Ammirati offers a survey of bilingual Greek-Latin glossaries and their graphic and textual interaction with legal fragments; Dario Mantovani (Pavia)'s reflections about the origin of Digest offer a new insight on the continuity in the transmission of Roman classical legal scholarship, which helps to frame all the fragments discussed in the book.

Dario Mantovani *is full professor of Roman Law in the University of Pavia, where he teaches Roman Law and Legal language; in the same University, he is head of the center for the History of the University and curator of the collective work* Almum Studium Papiense. Storia dell'Università

di Pavia*; he is director of the Cedant (research center based in the Dept. of Law devoted to Ancient Laws); since 2013 he is Principal Investigator of the ERC financed project "REDHIS - Rediscovering the hidden structure: A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity"; he has been professeur invité in Paris (EPHE, EHSS, Université Sorbonne, Panthéon and Collège de France); fellow at Berkeley and catedrático d'excelencia in Universidad Carlos III de Madrid; he is full member of the Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, cl. Scienze Morali, co-director of the journal «Athenaeum» and member of the scientific committees of several italian and foreign journals devoted to ancient law. His main research interests focus on Roman juridical literature (content, morphology and transmission), private Roman trial, Roman criminal law, juridical and rhetorical aspects of Latin declamationes, history of scholarship and of Pavia University.*

E-mail: dario.mantovani@unipv.it

***Serena Ammirati** is temporary research fellow in Palaeography (Roma Tre University). PhD in Palaeography, posdoc fellow in Roma Tre and University of Cassino and Lazio Meridionale from 2010 to 2013. Since 2014 she collaborates in the ERC project "REDHIS" (University of Pavia), for which she is in charge of edition, codicological and palaeographical description of Latin and Greek-Latin fragments of legal content; among her main topic of research there are the romanesca codices written in the city of Rome; the graphic culture of early mediaeval Rome, the Latin fragments from the* Qubbat al-khazna *of Damascus. Since 2016 she is member of the project "In codice ratio", in collaboration with the Department of Engineering of Roma Tre and the Vatican Secret Archive.*

E-mail: serena.ammirati@uniroma3.it